

L'Agenzia delle entrate fornisce i risultati 2018: sono aumentati gli invii fai-da-te

# Il 730 precompilato in crescita

## Sono 529 mila i contribuenti che lo hanno accettato

DI CRISTINA BARTELLI

**S**ono 529 mila i contribuenti che avvalendosi del servizio telematico dell'agenzia delle entrate hanno accettato il 730 precompilato senza modifiche. Un numero in crescita del 50% rispetto ai circa 350 mila dello scorso anno. Per l'Agenzia delle entrate un successo, visto che nella nota diffusa ieri, l'amministrazione guidata da Ernesto Maria Ruffini festeggia come un successo i 529 mila contribuenti che quest'anno hanno accettato senza modifiche i dati del modello 730 precompilato. «Dei 2,9 milioni di dichiarazioni, circa 143 mila sono modelli Redditi e 2,7 milioni sono 730, di cui oltre mezzo milione (529

mila) sono stati accettati senza apportare modifiche ai dati proposti dal Fisco (+50%)». Un dato però che si ridimensiona se si ricorda che l'operazione modello 730 riguarda 20 milioni circa di contribuenti e che sempre l'Agenzia delle entrate, quest'anno, ha raggiunto il traguardo dei 925 mln di dati inseriti, con l'ingresso delle spese per la frequenza agli asili nido e delle erogazioni a favore degli enti del terzo settore: un incremento del 3,5% rispetto alle informazioni inserite lo scorso anno. Solo il 2,5% circa dei contribuenti, dunque, ha riscontrato la sua situazione fiscale idonea ai dati in proprio possesso, mentre tutti gli altri, nella migliore delle ipotesi, affidandosi ai fai-da-te o, nella maggio-

ranza dei casi, affidandosi agli intermediari, hanno modificato le informazioni all'Agenzia. Il dato dell'ok senza modifiche ha segnato un andamento alquanto. L'Agenzia delle entrate non fornisce nessun dato sulla novità di quest'anno, la compilazione assistita, la possibilità cioè di poter essere coadiuvati da remoto da un assistente fiscale virtuale. L'ottimismo dell'amministrazione è nella crescita dei contribuenti che scelgono la strada del fai da te, 2.877.628, circa il 18,5% in più rispetto all'anno prima, della precompilata che continua a restare una rivoluzione del rapporto fisco contribuente solo sulla carta. Per l'Agenzia infatti l'anno di avvio, in via sperimentale il 2015, della

precompilata si è chiuso con 1,4 milioni di invii in autonomia, il 2016, primo anno a regime, con 2,1 milioni e il 2017 con 2,4 milioni. Il 2018 con 2,9 mln, una crescita del 18,47% scrive l'Agenzia. Ma il restante 17 milioni di contribuente continua a non fidarsi andando ai Caf.

Critiche sugli entusiasmi dell'Agenzia arrivano dall'associazione Anc, Marco Cuchel il presidente evidenzia che: «Il problema è che il nuovo fisco «fai da te», a distanza di 4 anni dal debutto dell'operazione, continua ad essere scelto da un numero ristretto di cittadini rispetto alla platea dei potenziali destinatari».

© Riproduzione riservata

## Le risposte come indizi

Nel processo tributario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi sono pienamente utilizzabili come indizi; e questo principio vale sia per l'Ufficio finanziario che per il contribuente. Lo ha stabilito la Sezione Quinta della Corte di Cassazione nella Sentenza n.17627/2018 depositata il 5 luglio scorso. La vertenza tratta di un accertamento emesso dalle Entrate di Cosenza, Ufficio di Paola, ai fini Iva ed Irpef in relazione all'attività di rivendita di auto usate di una società di persone per gli anni ricompresi tra il 2003 ed il 2006. La Commissione tributaria di Reggio Calabria accoglieva gli appelli dei contribuenti evidenziando, tra l'altro, che nel processo tributario non era ammessa la prova testimoniale e non potevano essere utilizzate le risposte dei clienti al questionario a questi inviati. Nel corso dei controlli fiscali, da anni l'Amministrazione finanziaria richiede informazioni e riscontri a soggetti che hanno avuto rapporti con il contribuente sottoposto a verifica; tali dichiarazioni vengono utilizzate per avvalorare le contestazioni nei suoi confronti. Trattando il caso specifico, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, previsto all'articolo 7 del D.lgs. n.546/92, non impedisca al giudice di valutare nel proprio processo decisionale anche le dichiarazioni rese da terzi all'amministrazione finanziaria nel corso delle verifiche fiscali; le predette dichiarazioni sono pienamente legittime in quanto si tratta di informazioni acquisite prima del processo e non di testimonianze rese in udienza e, quindi, vietate dalla norma. Il Collegio ha aggiunto che per il principio di parità tra le parti, le dichiarazioni rese da terzi possono essere valutate anche se rese «a favore del contribuente».



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

IL CALENDARIO DELLE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI E SEMESTRALI RIVISTO DAL DL 87/18

## Lo spesometro saluterà il 28 febbraio 2019

Per la comunicazione dei dati delle fatture («spesometro») del terzo trimestre 2018 c'è più tempo. Con il recente intervento del legislatore, del decreto legge 87/18, in corso di conversione alla camera (si veda altro articolo a pagina 31), infatti, è consentito l'invio dei dati entro il 28 febbraio del prossimo anno, in attesa della completa abolizione in concomitanza all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Questo è l'opportuno rinvio sancito dall'art. 11 del recente dl 12/07/2018 n. 87 (cosiddetto «Decreto Dignità»), dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13/07/2018, n.161.

L'art. 21, del dl 78/2010 ha previsto, per la generalità dei contribuenti dotati di partita Iva, l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute registrate e delle relative variazioni (cosiddetto «nuovo spesometro»).

La trasmissione doveva essere eseguita, inizialmente, con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con l'unica eccezione dei dati del secondo trimestre che dovevano essere inviati entro il 16 settembre dell'anno di riferimento.

Per effetto delle prime modifiche, introdotte in particolare dall'art. 1-ter, dl 148/2017, i dati concernenti i documenti emessi e ricevuti nel 2018 dovevano essere inviati con cadenza trimestrale e/o semestrale, tenendo conto del comportamento concludente del contribuente.

Il comma 932, dell'art. 1, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) è nuovamente intervenuto, al fine di evitare sovrapposizioni tra i numerosi adempimenti posti a carico dei contribuenti, posticipando dal 16/09/2018 al 30/09/2018, il termine ultimo per la trasmissione dei dati delle fatture riguardanti il secondo trimestre del 2018 e al

### Il calendario dello «spesometro 2018»

Comunicazione trimestrale	primo trimestre	31/05/2018
	secondo trimestre	1/10/2018
	terzo trimestre	28/02/2019
	quarto trimestre	
Comunicazione semestrale	primo semestre	1/10/2018
	secondo semestre	28/02/2019

primo semestre del 2018. Successivamente, come anticipato, è intervenuto il decreto «dignità» che ha rinviato di tre mesi la scadenza per le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre 2018; il termine per l'invio di questi dati, infatti, viene posticipato dalla vecchia scadenza del 30/11/2018 al 28/02/2019, facendo coincidere la detta scadenza con quella relativa all'invio delle comunicazioni del quarto trimestre 2018.

Pertanto, per i soggetti che trasmettono con cadenza trimestrale, nuovi termini sono da individuare nel 31/05/2018 per il primo trimestre 2018, nell'1/10/2018 (il 30/09/2018 cade di domenica) per il secondo trimestre 2018 e nel 28/02/2019 per il terzo e quarto trimestre 2018.

Il citato art. 11 del provvedimento richiamato dispone, infatti, che, con riguardo all'adempimento comunicativo, di cui all'art. 21, dl 78/2010, i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere (facoltà) trasmessi entro il 28/02/2019, rinviando di tre mesi la precedente scadenza fissata per l'invio (30/11/2018).

Per i soggetti, invece, che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale, si confermano i termini del 30/09/2018 (ma che slitta al giorno successivo in quanto domenica) per i dati del primo semestre 2018 e del 28/02/2019 per quelli relativi al secondo semestre 2018.

Quindi, i soggetti che trasmettono, ai sensi della lett. a), comma 2, art. 1-ter,

dl 148/2017, con cadenza semestrale, dovranno inviare i dati relativi al primo semestre 2018, il prossimo 1/10/2018, e i dati riferibili al secondo semestre 2018, entro il termine del 28/02/2019. Nessuna modifica è, invece, intervenuta sulla disciplina sanzionatoria, con la conseguenza che restano valide le previsioni, di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, dlgs 471/1997, con le quali si prevede l'applicazione di una sanzione su base trimestrale di due euro per ciascuna fattura, nel limite massimo di mille euro per ciascun trimestre, con possibilità di riduzione alla metà, per gli invii eseguiti nel termine ristretto di quindici giorni.

Infine, saltata la semplificazione per taluni soggetti che dovevano essere obbligati all'emissione della fattura elettronica dallo scorso 1/07/2018 (si trattava, in particolare, dei distributori che effettuano la cessione di carburante per autotrazione), per effetto del rinvio dell'obbligo al prossimo 1/1/2019 (circ. 1/E/2017).

Infatti, la detta semplificazione, concernente la possibile esclusione dei dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio (SdI), permane, dallo scorso 1° luglio, solo per i soggetti Iva che operano nel comparto dei sub-appalti e, per la generalità dei soggetti passivi Iva, a partire dall'effettiva introduzione della fattura digitale (1/1/2019, salvo proroghe).

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata